



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto la **Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003. La Convenzione è entrata in vigore il 20 aprile 2006 ed attualmente ne sono parte 180 Stati membri dell'UNESCO. La Convenzione gode quindi di ampio consenso in ambito internazionale, pur trattandosi di uno strumento di recente adozione.

Essa si propone di rafforzare il sistema di protezione delle espressioni particolarmente dell'identità culturale dei popoli, costituito dalle tradizioni, dall'insieme dei saperi, delle espressioni linguistiche e artistiche in vari ambiti: teatro e musica, celebrazioni religiose e riti, tecniche tradizionali di artigianato e arti varie.

La Repubblica di San Marino, nell'ambito del terzo ciclo dell'Esame Periodico Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, ha accettato la raccomandazione, presentata dalla Delegazione di Cipro, di aderire alla Convenzione, e quindi, entro il prossimo ciclo di monitoraggio dello stesso organo - ovvero entro il 2023 - dovremo attuare la raccomandazione, aderendo alla Convenzione.

Articolato della Convenzione

La Convenzione è composta da un ampio Preambolo e 40 articoli.

Scopo della convenzione è di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale, assicurare il rispetto del patrimonio culturale immateriale dei gruppi, delle comunità ma anche degli individui, aumentare e diffondere la conoscenza tra la comunità e nel mondo del patrimonio culturale immateriale e promuovere la cooperazione internazionale (articolo 1).

L'articolo 2 fornisce le definizioni utili allo scopo della Convenzione. Per patrimonio culturale immateriale si intendono "le pratiche, le rappresentazioni, le esperienze, le conoscenze, il know-how che si sono tramandati di generazione in generazione all'interno di una specifica comunità, di un gruppo o, in alcuni casi, da individuo a individuo". Il patrimonio culturale immateriale, dunque, è quell'insieme di tradizioni orali, espressioni, arti performative, pratiche sociali, rituali, festività, conoscenze, pratiche che riguardano il rapporto tra uomo-natura e uomo-universo e anche l'artigianato tradizionale.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

All'articolo 3 si specifica che la Convenzione non può essere interpretata in modo da alterare lo status o diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati parte del patrimonio mondiale ai sensi della Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale o pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da altri strumenti internazionali correlati ai diritti di proprietà intellettuale o all'uso di risorse biologiche o ecologiche di cui sono parte.

La Convenzione, all'articolo 4, istituisce l'Assemblea Generale degli Stati Parte, che si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, fornisce orientamenti strategici per l'attuazione della Convenzione ed elegge i 24 membri del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (articolo 5).

L'articolo 6 dispone i criteri per la ripartizione dei membri del Comitato e per la durata del loro mandato. L'articolo 7 specifica le funzioni del Comitato, che sono di promuovere gli obiettivi della Convenzione, sostenere e sorvegliare la sua attuazione, fornire raccomandazioni, elaborare proposte per l'utilizzo del Fondo del Patrimonio Culturale Immateriale, identificare gli elementi del patrimonio immateriale da iscrivere nella Lista Rappresentativa, nella Lista di salvaguardia urgente e nel Registro di buone pratiche, esaminare l'applicazione della Convenzione tramite i rapporti periodici elaborati dagli Stati membri, valutare le domande di assistenza internazionale presentate dagli Stati parte.

Gli articoli 8, 9 e 10 stabiliscono i metodi di lavoro del Comitato, l'accreditamento delle organizzazioni internazionali e autorizzano il Segretariato dell'UNESCO ad assistere il Comitato.

Ogni Stato contraente alla presente Convenzione è chiamato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul proprio territorio e ad individuare gli elementi sul proprio territorio che costituiscono il patrimonio culturale immateriale nazionale (articolo 11). A tal fine dovrà essere compilato, ai sensi dell'articolo 12, uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio nazionale. Ogni Stato contraente dovrà quindi aggiornare periodicamente tale inventario.

All'articolo 13, gli Stati sono chiaramente chiamati a garantire la salvaguardia, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul proprio territorio. Tra le varie misure di salvaguardia, saremo chiamati a designare un organismo competente per la salvaguardia del patrimonio immateriale culturale e ad adottare politiche generali e disposizioni legali e tecniche per promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Si richiede agli Stati, all'articolo 14, di compiere sforzi per garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nella società mediante programmi di educazione e sensibilizzazione e altri mezzi e per favorire la partecipazione della comunità, di gruppi e di individui nella tutela di tale patrimonio (articolo 15).

La Convenzione istituisce due liste di beni immateriali:



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

- Articolo 16: Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza;
- Articolo 17: Lista del Patrimonio Immateriale che necessita di urgente tutela, che ha lo scopo di mobilitare la cooperazione internazionale e fornire assistenza per adottare misure adeguate alla tutela del patrimonio.

Inoltre è previsto un registro delle buone pratiche di salvaguardia (articolo 18), che contiene programmi, progetti e attività che meglio riflettono i principi e gli obiettivi della Convenzione.

L'articolo 19 prevede l'istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati contraenti nei loro sforzi a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale, sulla base degli obiettivi previsti all'articolo 20, ovvero per la salvaguardia del patrimonio immateriale iscritto nella seconda Lista, per la preparazione degli inventari, per il supporto a programmi, progetti e attività intraprese a tutela del patrimonio culturale immateriale.

Gli articoli 21, 22, 23 e 24 disciplinano le forme di assistenza internazionale, le condizioni per potervi accedere, le modalità per fare domanda e il ruolo che dovranno svolgere gli Stati che vi beneficeranno.

Ai termini della Convenzione, gli Stati sono tenuti a contribuire al "Fondo del Patrimonio Culturale Immateriale", istituito dall'articolo 25 e disciplinato dall'articolo 26, sulla base di quote percentuali fissate dall'Assemblea Generale (attualmente l'1% del contributo versato da ciascuno Stato all'UNESCO). Per San Marino il contributo si attesta su una media di 80 \$ all'anno.

I successivi articoli 27 e 28 stabiliscono che ciascuno Stato parte può contribuire al fondo anche con contributi volontari e campagne di raccolta fondi.

Obbligo degli Stati parte, in conformità all'articolo 29, è di presentare al Comitato rapporti periodici sulle misure legislative, amministrative e di altra natura per favorire l'applicazione della Convenzione. Il Comitato è tenuto a sua volta, ai sensi dell'articolo 30, a presentare rapporti nel corso delle sessioni dell'Assemblea Generale sulle sue attività e sulla base dei rapporti nazionali dei singoli Stati.

Infine, dall'articolo 31 all'articolo 40, troviamo le disposizioni transitorie e finali della Convenzione. Evidenzio che la Convenzione entrerà in vigore per San Marino tre mesi dopo il deposito dello strumento di adesione.

Conformità con la legislazione sammarinese

La Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 ed entrata in vigore il 20 aprile 2006, mira a tutelare il cosiddetto



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

"intangibile heritage" (patrimonio immateriale) nelle sue più differenti espressioni, racchiudendo all'interno di tale definizione tradizioni ed espressioni orali, conoscenze e pratiche riguardanti la natura e, più in generale, il rapporto e le forme di interazione tra l'uomo e l'ambiente circostante.

Attualmente conta 178 Stati parte. La Convenzione segue quella sul patrimonio dell'umanità o anche "del patrimonio mondiale", del 16 novembre 1972 per l'identificazione, la protezione e la conservazione del patrimonio mondiale culturale e naturale considerato di importanza per tutta l'umanità.

La Convenzione dispone l'attuazione di misure atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni, esortando gli Stati a procedere alla identificazione, la documentazione, la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione del bene culturale immateriale.

L'eventuale adesione alla Convenzione da parte della Repubblica di San Marino non comporta obblighi diretti ed immediati da parte dello Stato contraente; è previsto un Comitato intergovernativo ristretto di Stati Parte, formato da 18 Stati, che è incaricato di riferire periodicamente all'Assemblea Generale le misure legislative, amministrative o altre misure adottate per l'applicazione della Convenzione, ma non sono previsti organismi stringenti di monitoraggio. Sarà eventualmente interesse dello Stato Parte farsi carico di attuare le misure previste per la iscrizione di eventuali beni del proprio patrimonio immateriale nella lista del Patrimonio dell'Unesco.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

in considerazione dell'impegno assunto nell'ambito del terzo ciclo dell'Esame Periodico Universale, a seguito di alcune raccomandazioni degli Stati membri ed osservatori del Consiglio dei Diritti Umani e dell'importanza che la Convenzione riveste in ambito internazionale, ho l'onore di richiedere Loro la presa d'atto della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, della quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per l'adesione da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con Delibera n. 15 del 29 giugno 2022.